



IL TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI VICENZA

In persona del dott. _____, ha pronunciato il seguente

D E C R E T O

nel procedimento iscritto al n. 1/2019 R.G.C.P. avente ad oggetto la richiesta di apertura della procedura di liquidazione del patrimonio, ex art. 14 ter l. 3/2012 su iniziativa di:

_____, c.f.

_____, c.f.

con la difesa dell'avvocato _____ del foro di _____ e dell'avv. _____ del foro di _____, presso il quale è domiciliata

nei confronti di:

massa dei creditori

Letto il ricorso per l'ammissione alla procedura di liquidazione del patrimonio ex l. 3/2012 proposto da _____ e _____

Rilevato che la proponente non è soggetto ad altre procedure concorsuali e che non ha fatto ricorso, negli ultimi 5 anni, alla procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento o altre procedure di cui alla l. 3/2012;

Rilevato che, ad un sommario esame, anche alla luce della relazione dell'O.C.C., non risultano atti in frode ai creditori o addebiti colposi nella determinazione della crisi da sovraindebitamento, imputata sostanzialmente a problemi di salute di _____, con ricadute sul piano occupazionale e sul regolare pagamento del mutuo;

Rilevato che al ricorso, sono allegati i documenti richiesti dall'art. 9 co. 2-3, e precisamente:

elenco creditori e somme dovute;

elenco dei beni del debitore;

dichiarazioni dei redditi ultimi tre anni;

elenco spese correnti;



certificato di stato di famiglia;

attestazione del professionista dott. Ioverno;

Rilevato che i ricorrenti hanno indicato le cause dell'indebitamento, come sopra evidenziate;

Rilevato che dal ricorso e dalla documentazione allegata è possibile ricostruire compiutamente la situazione patrimoniale della debitrice;

P .Q. M.

Il Giudice:

dichiara aperta la procedura di liquidazione dei ricorrenti;

dispone che non possano iniziarsi o proseguirsi azioni esecutive o cautelari individuali sui beni oggetto della liquidazione;

dispone che la domanda e il presente decreto siano pubblicati a cura dell'OCC a mezzo pubblicazione per estratto nel portale Fallco dedicato al sovraindebitamento;

nomina liquidatore l'O.C.C. dott.ssa

dispone che i ricorrenti possano trattenere per sé, per il mantenimento proprio e della famiglia, la somma di euro 1.600,00 mensili, con onere per quest'ultimo di comunicare immediatamente al G.D. ogni variazione che possa determinare una modifica degli importi;

pone le spese di giudizio a carico della ricorrente;

manda alla Cancelleria e all'O.C.C. per le comunicazioni e pubblicazioni per quanto di competenza.

Dichiara il decreto immediatamente esecutivo.

Vicenza, 20.02.2019

Il Giudice

Dott.

